

IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE DOPO L'OMOLOGA DEL CONCORDATO

Introduzione

La tematica relativa al ruolo del Commissario giudiziale dopo l'omologa del Concordato ha sempre rappresentato il terreno meno esplorato dalla giurisprudenza, soprattutto a causa della sua riconosciuta natura prevalentemente privatistica anche in vigenza della disciplina ante riforma.

L'art. 185 L.F. infatti, ha mantenuto la stessa formulazione dopo la riforma e soprattutto anche dopo l'intervento correttivo del DLgs 169/07, conservando i letterali riferimenti alla "sentenza di omologazione", che dopo la riforma non può che leggersi come Decreto di omologazione e al secondo comma dell'art. 136, ora completamente assorbito dalla disciplina dell'art. 180 penultimo comma.

Ma, se la previgente disciplina che prevedeva la nomina di un Liquidatore Giudiziale per il Concordato con cessione di beni e la subordinazione dei suoi atti alla sorveglianza del Commissario e all'autorizzazione del Giudice Delegato, manteneva una certa procedimentalizzazzione della fase esecutiva e conseguentemente un suo aspetto pubblicistico, dopo la riforma, caratterizzata da una pluralità di interventi volti ad accentuare la natura contrattuale del Concordato, la fase esecutiva che segue il decreto di omologa non può che classificarsi come attività tipicamente negoziale e privatistica. Infatti, cessano gli effetti del concordato e nella fase esecutiva il debitore torna nell'integrale possesso dei poteri di amministrazione dei beni e di gestione dell'impresa rimanendo, ovviamente, tenuto all'adempimento degli impegni assunti e stabiliti nel decreto di omologazione.

In questo ambito il ruolo del Commissario Giudiziale è definito dall'immutato art. 185 in via diretta, in via indiretta dall'art. 186 primo e secondo comma e più in generale dalle modifiche subite dall'intera disciplina del Concordato preventivo, comunque volte alla privatizzazione dell'istituto.

Prima di passare ad una disamina degli aspetti concreti dell'attività di sorveglianza assegnata al Commissario Giudiziale dall'art. 185 L.F., è necessario evidenziare un'importante distinzione fra il caso di Concordato "in continuità", di Concordato "liquidatorio" e di Concordato c.d."chiuso". In ogni caso infatti, il ruolo del Commissario Giudiziale è quello di sorvegliare l'operato del Liquidatore/Debitore al fine di mantenere un livello di informativa sufficiente per svolgere la propria funzione di relazione al Giudice Delegato ed eventualmente ai Creditori (per omissione o insufficienza delle relazioni del Liquidatore ex art. 182 u.c.).

La diversa realtà operativa dell'impresa in continuità aziendale rispetto a quella in liquidazione, anche in considerazione dell'assenza della figura del Liquidatore, impone necessariamente un sistema di controllo gestionale molto più frequente, analitico ed effettivo rispetto ad un sistema

informativo sufficiente a sorvegliare un'attività di liquidazione. Nelle società di importanti dimensioni, l'azienda mantiene i propri organi di controllo (sindaci e revisori che siano) che continueranno quindi a svolgere le funzioni di cui agli artt. 2403 e 2409-bis del cod.civ.

Le norme di comportamento del collegio sindacale emanate nel 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, sanciscono con la norma 11.6 che nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo e nella fase successiva all'omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le proprie funzioni attribuite dalla legge. Pertanto, nell'ambito dell'attività di vigilanza del collegio sindacale, nel caso di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo la stessa norma di comportamento prevede: che permangono integralmente le funzioni di cui al cod.civ.; che permangono dette funzioni anche nella fase di esecuzione del concordato; che gli organi nominati dal Tribunale non sostituiscono gli organi societari, bensì li affiancano con differenti funzioni e finalità; che instauri con gli organi della procedura un rapporto di reciproca collaborazione e, quindi, dovrebbe informare il commissario giudiziale di eventuali irregolarità riscontrate nella gestione anche al fine di consentire allo stesso la tempestiva informazione al Tribunale ai sensi degli artt. 173 e 185 l.f.; che nell'ipotesi di concordato con *cessio bonorum*, non ha facoltà di sottoporre a vigilanza l'operato del liquidatore giudiziale, in quanto non vanta poteri di vigilanza sull'esecuzione del concordato, funzione che compete esclusivamente al Tribunale e al commissario giudiziale. Nel caso del concordato con continuità ex art. 186-bis l.f. ove il piano preveda la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, nell'ambito della sua attività di vigilanza, la norma 11.7 prevede che il collegio sindacale debba verificare che durante la liquidazione vengano rispettati i tempi e i contenuti prospettati nel piano, prevedendo altresì anche la casistica dei contratti pubblici sia in continuazione, sia di nuove procedure di affidamento e sia nel caso di riunione in raggruppamento temporaneo d'impresе. L'attività di vigilanza nell'ambito esecutivo del concordato è altresì regolamentata dalla norma 11.8 nell'ipotesi di cui all'art. 182-quinquies l.f.

Il “decreto di omologazione” del Concordato Preventivo

Nel decreto di omologazione del concordato preventivo si dispone che il concordato deve essere adempiuto “***secondo i termini e le modalità stabiliti nella proposta approvata dai creditori***”.

Il decreto di omologazione è provvisoriamente esecutivo e comporta, a norma dell'**art. 181 L.F.**, la chiusura della procedura di concordato preventivo e, implicitamente, l'apertura della fase di esecuzione dello stesso concordato.

Ciò premesso, nella fase successiva all'omologa del concordato, la società debitrice deve adempiere agli obblighi derivanti dal concordato, quindi adempimento di obblighi stabiliti da un

provvedimento giurisdizionale di natura costitutiva, e l'adempimento si concretterà con i termini e le modalità contenute nel piano e precisamente:

- attività di cessione dei beni nel concordato liquidatorio;
- attività di cessione dei beni / assegnazione all'assuntore / altre operazioni nel concordato c.d. "chiuso", ove sono già predeterminate tutte le condizioni dell'adempimento nella proposta di concordato presentata dal debitore;
- attività di gestione aziendale nel concordato in continuità;
- esecuzione dei pagamenti alle scadenze previste;
- gestione dell'impresa in liquidazione sia per quanto attiene la cessioni da perfezionarsi sia nella realizzazione della liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti.

Concordato liquidatorio con cessione dei beni / Nomina uno o più Liquidatori

Nel Concordato con cessione dei beni, in sede di omologazione il Tribunale nomina uno o più Liquidatori ai sensi dell'art. 182 L.F..

Il Liquidatore è una figura deputata alla liquidazione dei beni secondo quanto disposto nella decreto di omologazione e secondo il programma di liquidazione dei beni previsto nel piano concordatario. In base alle norme di riferimento della Legge Fallimentare, il ruolo del Liquidatore è pertanto quello del soggetto investito dei poteri e doveri di cui agli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 L.F., in quanto compatibili.

Il Commissario Giudiziale deve sorvegliare l'operato del Liquidatore e i singoli atti di liquidazione dell'attivo, le cui risultanze potranno emergere anche dalla relazione semestrale redatta dal medesimo Liquidatore ai sensi dell'art. 33, quinto comma L.F.

Concordato in continuità aziendale

Nel Concordato in continuità il Commissario Giudiziale eserciterà poteri di sorveglianza sull'esecuzione del Concordato e quindi sulle operazioni poste in essere dal Debitore o dai suoi mandatarî.

Concordato misto

Nel Concordato misto, cioè parzialmente in continuità e liquidatorio, il Commissario Giudiziale eserciterà poteri di sorveglianza sull'esecuzione del Concordato e quindi sulle operazioni poste in essere dal Liquidatore Giudiziale o del Debitore e suoi mandatarî qualora non sia stato nominato il Liquidatore in quanto ritenuta non significativa l'attività liquidatoria.

Concordato chiuso

Nel concordato chiuso, quindi un piano concordatario completo di tutti gli elementi per la sua realizzazione ove sono individuati il cessionario / il prezzo / quant'altro utile per il trasferimento a terzi del patrimonio del debitore e non vi sono margini di discrezionalità per la sua esecuzione.

In questo caso, il Commissario Giudiziale eserciterà poteri di sorveglianza sulle operazioni poste in essere dal Debitore in merito all'effettivo realizzo delle disponibilità finanziarie rinvenienti dall'esecuzione di quanto indicato nel piano concordatario e che le stesse siano destinate a soddisfare i Creditori nelle percentuali previste.

La “fase esecutiva” del Concordato preventivo

Il decreto di omologazione comporta la chiusura della procedura di concordato preventivo e l'apertura della fase di esecuzione. Pertanto, il debitore torna nell'integrale possesso dei poteri di amministrazione del proprio patrimonio e di gestione dell'impresa, cessano le funzioni di ingerenza attiva del Commissario Giudiziale (la sorveglianza) e del Giudice Delegato (soppresso il potere direttivo, permane quello autorizzativo rispetto agli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti in attuazione delle disposizioni del decreto di omologazione per la liquidazione dei beni – Cass.Sez.Un. 16.07.2008 n. 19506) e si trasformano:

- quanto al Commissario Giudiziale, nel potere di sorveglianza sull'esecuzione del Concordato secondo le modalità stabilite dal decreto stesso;
- quanto al Giudice Delegato, nell'assunzione della qualità di destinatario delle segnalazioni di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai Creditori.

A disciplinare la fase esecutiva concorrono, oltre alla norma contenuta nell'art. 185, espressamente dedicata all'esecuzione del Concordato, anche le disposizioni contenute nell'art. 182, relative ai casi in cui l'esecuzione si svolga nell'ambito di un Concordato per cessione dei beni e quelle contenute nell'art. 186, disciplinanti la risoluzione e l'annullamento del Concordato, con una puntualizzazione delle prerogative degli organi della procedura necessariamente rispettosa del principio di autonomia contrattuale che governa il Concordato.

Nella fase d'esecuzione del concordato le funzioni d'ingerenza attiva del **commissario giudiziale** e del **giudice delegato** si trasformano in **funzioni di vigilanza e controllo** sull'***adempimento del concordato*** fino al momento della definitività dell'omologazione. Pertanto, la fase esecutiva viene semplicemente assistita ed accompagnata dagli organi della Procedura, in funzione di sorveglianza rispetto ad atti che sono tipici del Debitore, che ha la piena libertà di regolamentarli nella sua proposta concordataria e, quindi, l'obbligo di attuarli, quando la proposta sia stata approvata dai Creditori e omologata dal Tribunale.

L'attività del Commissario Giudiziale si esplica in un controllo di legittimità e convenienza degli atti di liquidazione e ripartizione del ricavato e deve coordinarsi con le funzioni di vigilanza del Comitato dei Creditori, ove nominato, con l'obbligo di informativa al Giudice Delegato di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai Creditori e qualora accerti fatti che possano configurare cause di risoluzione o di annullamento del Concordato.

È infatti lo stesso art. 185 L.F. ad affermare che la gestione dell'esecuzione del Concordato spetta esclusivamente al Liquidatore, anche se in relazione al Concordato con cessione dei beni il Giudice Delegato dispone di alcuni poteri, in particolare i poteri cui fa riferimento l'art. 182 L.F. (mediante rinvio agli artt. 37, 38, 39, 108 e 116 L.F.):

- il potere di proporre al Tribunale la revoca del Liquidatore (art. 37);
- di autorizzare il nuovo Liquidatore ad esercitare azione di responsabilità contro quello revocato (art. 38);
- di riferire al Tribunale ai fini del compenso del Liquidatore (art. 39);
- di sospendere le operazioni di operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi o di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto sia molto inferiore a quello di mercato (art. 108);
- di ricevere infine il rendiconto del Liquidatore (art. 116).

Nel caso di Concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis L.F., che non persegue finalità liquidatorie dell'attività aziendale, ma mira a soddisfare i Creditori, in tutto o in parte, utilizzando il proprio cash flow generato dalla prosecuzione dell'attività di impresa, la sorveglianza del Commissario Giudiziale potrà essere esercitata mediante il controllo periodico dei flussi di cassa realizzati, per verificare che l'azienda sia in grado di sviluppare risorse di cassa in eccedenza da destinare alla soddisfazione dei creditori concorsuali, così come previsto nel piano concordatario.

Il controllo di legittimità e convenienza degli atti di liquidazione da parte del Commissario Giudiziale deve riguardare sicuramente gli atti di straordinaria amministrazione.

Sulla discriminazione fra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, la giurisprudenza si è espressa nel seguente modo.

Atti ordinaria amministrazione

Il carattere rischioso di un atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua potenzialità di incidere negativamente sul patrimonio del Debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei Creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi prevalenti sull'utilità reale.

In particolare sono ritenuti atti di ordinaria amministrazione l'azione di riduzione delle ipoteche, il conferimento d'incarico professionale se non continuativo, né particolarmente complesso, l'opposizione al Decreto ingiuntivo, la convocazione dell'assemblea straordinaria, avente ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo, nella parte riguardante la denominazione sociale della Società ammessa al Concordato preventivo, la vendita di prodotti e scorte, salvo che si tratti di vendite senza ricarico, la stipulazione di contratti necessari per la prosecuzione dell'impresa, il

conferimento del mandato professionale per ottenere l'omologazione del Concordato preventivo, la cessione dei beni produttivi, la devoluzione di una controversia ad arbitri in forza di una clausola compromissoria preesistente, l'azione di responsabilità ed il pagamento del compenso del Liquidatore.

Atti straordinaria amministrazione

Atti di straordinaria amministrazione sono stati ritenuti, oltre a quelli indicati nel secondo comma dell'art. 167 L.F., anche:

- la esecuzione di un contratto preliminare di una vendita anche se stipulato prima del Concordato;
- le locazioni o il leasing di lunga durata sui beni d'impresa, oltre all'affitto di azienda;
- il contratto di prestazione d'opera intellettuale con il quale la Società debitrice affidi al Dottore Commercialista Esperto Contabile l'incarico di redigere il bilancio d'esercizio;
- ricognizioni di debito e le compensazioni volontarie e la vendita di titoli azionari.

L'attività del Commissario Giudiziale

Art. 185 della L.F. così dispone: *“Esecuzione del Concordato - Dopo l'omologazione del Concordato, il Commissario Giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella Sentenza di omologazione. Egli deve riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136.”*. Dalla lettera del disposto dell'art. 185, il ruolo del Commissario Giudiziale a partire dall'omologazione del Concordato preventivo in avanti è circoscritto a funzioni di sorveglianza sul suo adempimento, verificando che non venga depauperato il patrimonio del debitore poiché deve essere destinato alla soddisfazione dei creditori.

In termini pratici il Commissario Giudiziale, dopo il Decreto di omologazione del Concordato, deve sorvegliare sullo svolgimento del piano concordatario come indicato nel decreto di omologazione.

In quest'ultima norma di Legge, viene conferito al Commissario Giudiziale un potere/dovere di sorveglianza sull'esecuzione del piano concordatario ma non vengono delineate disposizioni specifiche su come svolgere dette funzioni sul piano operativo. Appare quindi evidente che il Commissario Giudiziale possa esercitare questa attività di sorveglianza con una certa discrezionalità e che comunque deve attenersi alle disposizioni contenute nel decreto di omologazione ed avere come obiettivo la verifica a posteriori della realizzazione del piano concordatario nei modi e tempi proposti dal debitore.

Relazioni periodiche

Nonostante non vi siano state modifiche della normativa di riferimento circa la funzione di sorveglianza del Commissario Giudiziale, va sottolineato che, a seguito dell'ampliamento della

casistica delle possibili modalità di soddisfacimento dei Creditori, detta funzione richiede che le forme e la periodicità dei controlli che il Commissario Giudiziale deve effettuare siano rituali e periodiche con frequenze anche maggiori da quelle imposte dalla relazione semestrale ex art. 33, quinto comma L.F.

A tale proposito l'intervento normativo di cui all'art. 20 del D.L. 132/2014, convertito dalla Legge 162 del 10/11/2014, ha disposto l'introduzione di ulteriori obblighi informativi sia a carico del Liquidatore che del Commissario Giudiziale. Tale intervento non è avvenuto direttamente sulla norma del R.D. 267/42, ma indirettamente mediante l'introduzione di ulteriori commi all'art. 16 bis del D.L. 179/2012 che già aveva introdotto nuove disposizioni nel R.D. 267/42, quali ad esempio l'ultimo comma dell'art. 182 L.F. Risultato di tale complessa tecnica normativa è che i nuovi adempimenti imposti al Commissario Giudiziale hanno evidenziato da subito necessità di coordinamento con quelli precedentemente introdotti a carico del Liquidatore con il già citato D.L. 179/2012 e tale problematica di coordinamento è stata prontamente affrontata dalla Circolare emessa dal Tribunale Fallimentare di Ravenna in data 25/11/2014 che a tale proposito chiarisce quanto segue.

Concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F.

*“Il **Commissario Giudiziale** ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 172 c.1 L.F. redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto all'art.33 c.5 L.F. e lo trasmette ai creditori a norma dell'art. 171 c.2 L.F (comunicazioni PEC).*

Conclusa l'esecuzione del concordato, unitamente all'istanza di cui all'art. 119 c.1 L.F. (decreto di chiusura), il Commissario Giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33 c.5 L.F.

Concordato liquidatorio e/o misto con nomina liquidatore ex art. 182 L.F.

*“Ogni qualvolta sia nominato un Liquidatore in sede di omologazione (così anche nel Concordato “misto”, parzialmente liquidatorio e per il resto con continuità soggettiva da parte dell'impresa debitrice) il **Commissario** dovrà vigilare e far sì che sia il **Liquidatore** ad eseguire detta informazione semestrale. Stante l'importanza di tale adempimento, anche ai fini di consentire ai Creditori di proporre eventuale richiesta di risoluzione ex art. 186 L.F., si invita al rispetto di detta disposizione anche per le procedure omologate in precedenza”.*

Nei chiarimenti espressi nella predetta circolare è stato altresì ricordato che le comunicazioni ai creditori privi di PEC o che abbiano omissso di indicare tale indirizzo telematico, si effettuano mediante deposito in Cancelleria.

La **relazione semestrale** riguarda le attività svolte e dovrà ben evidenziare il rispetto del piano di liquidazione, il rispetto del piano dei pagamenti e la conferma che non vi sono fatti e/o eventi che possono arrecare pregiudizio ai creditori.

Il medesimo rapporto dovrà essere trasmesso per via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese, unitamente a eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori o di suoi componenti, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale.

Attività di controllo finanziario del Commissario Giudiziale

L'attività di sorveglianza del Commissario Giudiziale si deve concretizzare nel controllo della legittimità e convenienza degli atti di liquidazione e nel controllo della ripartizione del ricavato, che dovrà essere coordinata con la funzione di vigilanza assegnata al Comitato dei Creditori dall'art. 41, quinto comma L.F.

Nella pratica ogni Commissario Giudiziale avrà pertanto un margine di discrezionalità entro il quale potrà organizzare i propri controlli di sorveglianza, ma sempre in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto di omologazione.

Il Commissario Giudiziale potrà compilare alcuni prospetti riepilogativi e di controllo, schemi peraltro che i Commissari Giudiziali hanno già adottato presso alcuni Tribunali.

Verifica entrate/uscite finanziarie

Ad esempio al Commissario Giudiziale potrà essere di utilità la compilazione del prospetto delle “entrate finanziarie da proposta di Concordato – entrate finanziarie effettive” (fac-simile allegato n.1).

Con questo prospetto il Commissario Giudiziale può raffrontare le entrate finanziarie previste nel piano concordatario con quelle effettivamente realizzate determinandone gli scostamenti.

Va da sé che se gli scostamenti realizzati saranno rilevanti ed avranno un'incidenza sulle somme destinate ai Creditori, il Commissario Giudiziale sarà tenuto a darne comunicazione al Giudice Delegato.

Verifica pagamenti creditori

Un altro prospetto utile per l'attività di sorveglianza del Commissario Giudiziale è quello dei “pagamenti ai creditori da proposta di Concordato – pagamenti effettivi” (fac-simile allegato n.2).

Con questo prospetto il Commissario Giudiziale potrà verificare i pagamenti previsti a Creditori nel piano concordatario raffrontandoli con quelli effettivi. Anche in questo caso, qualora vengano riscontrate differenze sostanziali, il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato.

Rilevamento di inadempimenti rilevanti e segnalazione al G.D.

Va in ultimo evidenziato che l'emersione di “inadempimenti rilevanti” riscontrati durante l'attività di sorveglianza del Commissario Giudiziale non potranno portare alla risoluzione del Concordato dichiarata d'ufficio dal Tribunale in quanto, con normativa vigente, tale iniziativa è riservata a ciascuno dei creditori e per inadempimenti che non abbiano scarsa importanza, nel termine di un

anno dalla scadenza fissata per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, così come disposto dall'art. 186 L.F..

Qualora il Liquidatore/Debitore voglia evitare responsabilità per il caso di omissione degli adempimenti e delle informative poc'anzi esposte, dovrà evidenziare e comunicare con immediatezza ogni fatto che possa arrecare pregiudizio ai creditori al Commissario Giudiziale, per mettere in grado quest'ultimo di poter relazionare al Giudice Delegato della Procedura concorsuale.

Nel caso in cui emergano anomalie che possano arrecare pregiudizio ai Creditori, il Commissario Giudiziale dovrà prontamente relazionare al Giudice Delegato che dovrà valutare l'opportunità dell'informazione ai Creditori stessi per l'eventuale risoluzione e annullamento del Concordato, fatto salvo il caso in cui l'inadempimento rivesta scarsa rilevanza (art.186 c.2).

La segnalazione del Commissario Giudiziale in ordine ad atti pregiudizievoli che arrechino danno agli interessi dei Creditori, quindi insorgenza di elementi che possono diventare presupposti per la richiesta di risoluzione del Concordato preventivo, può essere effettuata direttamente al Tribunale (art. 186 c.5 che richiama artt. 137 e 138).

Dal disposto della normativa vigente, si rileva che il Commissario Giudiziale non ha la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Concordato e, sulla base delle funzioni attribuite e del testo vigente non è sancito in maniera chiara l'obbligo di segnalazione di eventuali atti dannosi che non pregiudichino i diritti acquisiti dalla massa creditoria.

Concludendo, nella fase esecutiva del Concordato, il Commissario Giudiziale svolge limitate funzioni di sorveglianza, del Debitore (Concordato garantito) o del Liquidatore Giudiziale (Concordato con cessione dei beni), riguardanti l'adempimento del Concordato con le modalità e termini riportati nel Decreto di omologazione e deve verificare che non siano posti in essere atti che arrechino pregiudizio ai Creditori. Svolge altresì funzioni di stimolo all'intervento del Tribunale quando ritenuto opportuno e nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Piani di riparto e pagamenti ai creditori

Pur non essendo disposto dalla normativa vigente, al fine di poter dare maggiore trasparenza agli atti della procedura concordataria e di permettere ai creditori di essere aggiornati sullo stato di realizzazione delle disponibilità finanziarie necessarie per l'effettuazione dei pagamenti agli stessi creditori, la distribuzione delle somme ai creditori potrà essere formalizzata mediante le seguenti fasi:

- a) deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale del piano di riparto ai Creditori proposto dal Debitore;

- b) parere espresso dal Commissario Giudiziale in ordine al piano di riparto proposto dal Debitore;
- c) provvedimento del Giudice Delegato per la fissazione dell'udienza per l'approvazione del piano di riparto, con contestuale disposizione che il Debitore dia avviso dell'avvenuto deposito ai Creditori affinché possano proporre reclamo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- d) udienza presso il Tribunale per la dichiarazione di esecutività del piano di riparto e autorizzazione al relativo pagamento ai Creditori sotto vigilanza del Commissario Giudiziale;
- e) relazione del Debitore al Commissario Giudiziale riguardante i pagamenti effettuati in maniera conforme al piano di riparto approvato;
- f) relazione del Commissario Giudiziale al Giudice Delegato per confermare la regolare esecuzione dei pagamenti.

**Le funzioni del Commissario Giudiziale dopo le novità normative
introdotte dal Decreto Legge 27.06.2015 n. 83, convertito nella legge
6.8.2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015**

L'articolo 3, comma 6 della legge di riforma ha modificato le disposizioni relative all'esecuzione del Concordato, introducendo ulteriori commi e obbligando il debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno o più creditori, attribuendo poteri sostitutivi in caso di inadempimento al Commissario Giudiziale o ad un amministratore giudiziario, su decisione del Tribunale.

Prima della riforma del 2015, una volta omologato il concordato preventivo e rientrato il debitore nella disponibilità del suo patrimonio (ad eccezione del concordato pieno liquidatorio) residuavano in capo al Commissario Giudiziale mere funzioni di sorveglianza; dopo la riforma, invece, si va a delineare un ruolo più attivo del Commissario il quale, in determinate situazioni previste dalla legge, può esercitare in sostituzione del debitore gli atti a lui deputati.

In particolare, il Commissario Giudiziale, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia agli obblighi assunti con l'omologazione del concordato preventivo, può richiedere al Tribunale, sentito il debitore, che gli vengano attribuiti i poteri necessari per il compimento degli atti previsti nel piano.

Infine, fermo restando quanto disciplinato all'art 173, e cioè che il Tribunale possa pervenire alla revoca del Concordato ogni qualvolta risultino irrealizzabili le condizioni perché la proposta formulata trovi esecuzione, viene previsto dal legislatore che il Tribunale, al fine di supplire al

comportamento inerte ed omissivo dell'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il debitore sia una Società, possa provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario. In tale caso, il Tribunale deve determinare:

a) la durata del suo incarico;

b) i poteri dell'amministratore giudiziario: in particolare egli deve avere il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta; se la proposta prevede un aumento di capitale del debitore, l'amministratore deve avere il potere di convocare l'assemblea straordinaria per deliberare l'aumento e deve poter esercitare il voto in essa.

Se è stato nominato il liquidatore (a norma dell'art. 182 L.Fall.) il tribunale può scegliere lui come amministratore giudiziario.

Il presente contributo sul ruolo del Commissario Giudiziale nella fase esecutiva post-omologa si integra con la redazione di due prospetti riguardanti l'attività di sorveglianza fin qui descritta.

- 1) **Prospetto delle “entrate finanziarie da proposta di Concordato – entrate finanziarie effettive”**
- 2) **Prospetto dei “pagamenti ai creditori da proposta di Concordato – pagamenti effettivi”**